Dottore Commercialista Revisore Contabile

### L'ISTITUTO DEL TRUST: ASPETTI GIURIDICI E FISCALI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il **Trust** (letteralmente "affidamento") è un istituto del sistema giuridico di common law di origine anglosassone, sorto nell'ambito della giurisdizione di *equity*, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate ed in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale).

L'istituto del Trust trova legittimazione all'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1º luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1º gennaio 1992.

Il nostro Stato è stato il primo Paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio ordinamento la Convenzione dell'Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust. In Italia si parla di "**trust interno**". Si intendono per trust interni tutti quei negozi, appartenenti al genus "trust", i quali non potrebbero venire validamente in essere in forza della legge designata dalle ordinarie regole di diritto internazionale privato, ma che tale validità ottengono perché il disponente sottopone il negozio istitutivo a una diversa legge, da lui scelta.

#### SOGGETTI COINVOLTI

Il Trust tipicamente coinvolge quattro soggetti, ma possono essere anche di meno o di più, a seconda della giurisdizione che regola il trust, e della volontà e degli obiettivi del disponente. I soggetti coinvolti sono i seguenti:

- Disponente (Settlor): Persona fisica o giuridica che istituisce il trust e normalmente conferisce in esso i beni di proprietà che costituiscono il fondo del Trust. Nella prassi il disponente opera un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, etc). Anche il controllo sull'operato del trustee è esercitato da soggetti diversi dal disponente (protector, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il trust possa essere considerato simulato e quindi nullo, giacché in molte legislazioni il potere del disponente sul trust istituito è previsto di blanda portata.
- Beneficiari (Beneficiary): Anche il beneficiary può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust, come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico (i nipoti e pronipoti).
- **Gestore** (*Trustee*): Il trustee può essere visto come, una persona fisica, un professionista di fiducia del settlor, o anche una persona giuridica come ad esempio un fondo pensione. L'atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie. Questi ha la piena facoltà di gestire i beni (ufficialmente) come meglio crede, può venderli e con i soldi acquistarne altri, può affittarli ecc., insomma può fare tutto senza che il disponente possa interferire sulle sue decisioni. La caratteristica interessante è che il trustee non diventa proprietario del bene. La titolarità, sulla carta, è sua, altrimenti non potrebbe disporne, ma questi non rientrano nel suo patrimonio personale o societario. Si evitano così ingerenze da parte di eventuali creditori del gestore.
- Protector (Guardiano): figura che controlla il Trustee sul suo operato.

### **EFFETTO PECULIARE DEL TRUST**

L'effetto peculiare del Trust è la segregazione patrimoniale, in quanto i beni conferiti all'interno del Trust vanno a costituire un patrimonio separato rispetto a quello del Trustee in modo tale che le vicende personali o patrimoniali di questi oppure quelle del disponente non possono produrre effetti sui beni di cui gli stessi sono titolari.

In sostanza, a seguito della costituzione del trust, i terzi creditori non possono assolutamente aggredire i beni oggetto del trust e affidati al trustee, in quanto tale patrimonio è sottoposto a un vincolo di destinazione (cioè finalizzato al raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente) e a un vincolo di separazione (cioè è separato sia dal patrimonio del disponente, da cui quei beni si distaccano, sia dal patrimonio personale del trustee, con il quale quei beni non si confondono) nell'interesse del beneficiario.

Inoltre, il trustee ha il dovere di amministrare i beni secondo quanto è stabilito dal disponente nel negozio istitutivo del trust a vantaggio dei beneficiari, cui spetta il diritto di esigere la prestazione.

# Dottore Commercialista Revisore Contabile

### FINALITA' PERSEGUITE ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL TRUST

Le più comuni e frequenti finalità del trust sono:

- Protezione del patrimonio dagli attacchi di terzi;
- Protezione soggetti disabili o di minori;
- Interesse alla continuità post mortem dell'impresa in presenza di una composizione particolare del nucleo familiare;
- Costituzione di fondi patrimoniali destinati al raggiungimento di specifici obiettivi.

#### FISCALITA' DEL TRUST

#### **Imposte Dirette**

L'articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 296/2006 ha dettato specifiche disposizioni in materia di disciplina fiscale del *trust*. In particolare, il comma 74, modificando l'articolo 73 del Tuir, ha incluso il *trust* tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), in tal modo riconoscendogli un'autonoma soggettività tributaria.

Dalla lettura dell'articolo 73 Tuir si evince quindi che sono soggetti passivi Ires:

- i trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (trust commerciali residenti)
- i trust residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (trust non commerciali residenti)
- i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Il regime di tassazione dei redditi del *trust* varia a seconda che l'atto istitutivo individui o meno i beneficiari di reddito.

Ai fini impositivi, occorre distinguere tra due principali tipologie di trust:

- trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti)
- trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust (trust opachi).

Nel caso di *trust* trasparenti, il *trust* non è considerato un autonomo soggetto passivo d'imposta, con la conseguenza che il reddito da esso prodotto deve essere assoggettato a tassazione in capo ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno, ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Nell'ipotesi di *trust* opaco, invece, il *trust* è autonomo soggetto passivo d'imposta e, pertanto, il reddito prodotto viene tassato direttamente in capo allo stesso, con applicazione dell'aliquota ordinaria Ires.

È possibile che un *trust* sia al tempo stesso opaco e trasparente (*trust* misto), come avviene, ad esempio, quando l'atto istitutivo prevede che parte del reddito del *trust* sia accantonata a capitale e parte, invece, sia attribuita ai beneficiari. In quest'ultima ipotesi, il reddito accantonato sarà tassato direttamente in capo al *trust*, mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorrerà alla formazione dell'imponibile di questi ultimi. A tal fine, dopo aver determinato il reddito del *trust*, il *trustee* indicherà la parte di esso attribuito al *trust* - sulla quale il *trust* stesso assolverà l'Ires - nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari, su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito.

Il reddito del *trust* deve essere determinato facendo applicazione delle norme previste per:

- gli enti commerciali residenti, se il *trust* è residente e svolge in via esclusiva o principale attività commerciale (articoli 81-142 del Tuir)
- gli enti non commerciali residenti, se il *trust* è residente e non svolge in maniera prevalente attività commerciale (articoli 143-150 del Tuir)
- gli enti commerciali non residenti (articoli 151 e 152 del Tuir)
- gli enti non commerciali non residenti (articoli 153 e 154 del Tuir).

#### **Imposte Indirette**

Nella circolare 48/E del 6 agosto 2007, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affrontare anche il problema della imposizione indiretta del *trust*, rilevando che esso, presenta i seguenti momenti potenzialmente rilevanti:

- l'atto istitutivo;
- l'atto dispositivo;

# Dottore Commercialista Revisore Contabile

- le operazioni eventualmente poste in essere nel corso della vita del trust;
- il trasferimento dei beni in trust ai beneficiari da parte del trustee.

#### L'atto istitutivo: l'imposta di registro

L'atto istitutivo è l'atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire un trust.

Se contiene esclusivamente la manifestazione di volontà del *disponente* (nonché l'indicazione delle regole di funzionamento del *trust*), nulla disponendo in ordine al trasferimento dei beni (disposto in un momento successivo), ed è redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 11, della Tariffa, parte prima, Dpr 131/1986, in quanto atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

#### L'atto dispositivo: l'imposta sulle successioni e donazioni

L'atto dispositivo è l'atto con il quale il *disponente* trasferisce i beni al *trustee*. Si tratta di un negozio a titolo gratuito in forza del quale i beni trasferiti sono vincolati nel *trust* e affidati all'amministrazione e gestione del *trustee*.

L'articolo 2, comma 47, DI 262/2006, ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'imposta sulle successioni e donazioni, estendendo l'ambito applicativo della stessa alla "costituzione di vincoli di destinazione". Ne deriva che "il conferimento di beni nel trust va assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos".

Soggetto passivo è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa.

Ai fini della determinazione delle aliquote d'imposta che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, "occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

L'aliquota dell'8%, in particolare, si applica nelle seguenti ipotesi:

- trust costituito nell'interesse di soggetti che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela
- trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale
- trust costituito nell'interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela.

Invece, nel caso di trust costituito nell'interesse di uno o più beneficiari finali, anche se non individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia determinato, l'aliquota d'imposta (4% o 6%) si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e non a quello intercorrente tra il disponente e il trustee.

La norma di cui all'articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990, prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. In caso di quote sociali e azioni il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. La finalità dell'agevolazione è di "favorire attraverso la leva fiscale, il passaggio generazionale delle aziende di famiglia" purché siano soddisfatte le condizioni prescritte dal predetto articolo 3, comma 4-ter e cioè qualora:

- il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell'azienda
- i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente
- il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust
- il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo).

#### Imposte ipotecarie e catastali

Tali imposte sono dovute per la formalità della trascrizione di atti aventi a oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. Con riferimento al trust, le medesime imposte sono

# Dottore Commercialista Revisore Contabile

dovute, in misura proporzionale, per la trascrizione e voltura degli atti che conferiscono nel trust, con effetto traslativo, beni immobili o diritti reali immobiliari.

Più specificamente, le imposte in parola si applicano nei seguenti casi:

- costituzione del trust
- successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del trust
- trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del trust.

#### Operazioni effettuate durante il trust

Nel corso della vita del trust, il trustee può porre in essere atti di gestione del patrimonio del trust (ad esempio, atti di acquisto e vendita). Ai fini delle imposte indirette, tali operazioni sono assoggettate ad autonoma imposizione, "secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto".

#### Trasferimento dei beni ai beneficiari

Il trasferimento dei beni in trust ai beneficiari all'atto della cessazione o dello scioglimento del vincolo non determina, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un ulteriore presupposto impositivo, poiché i beni hanno già scontato l'imposta nel momento della costituzione del vincolo, cioè nel momento in cui si è determinato l'effetto segregativo. "Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l'eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione".

Infine, abbastanza rimarcanti in relazione al trust, sono anche le disposizioni in materia di antiriciclaggio poiché in ragione della propria struttura giuridica, il trust si potrebbe prestare ad essere utilizzato per il perseguimento di finalità illecite.

#### **Imposte locali: IMU e TASI**

In ordine all'imposta municipale propria (IMU) l'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 statuisce che "i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi [...] mentre nulla prevede riguardo l'ipotesi di immobili concessi in trust. In genere, la struttura di trust è la seguente: un rapporto in virtù del quale un dato soggetto, denominato trustee, al quale sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato disponente, per uno scopo stabilito nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno scopo specifico. Pertanto l'atto di trust conferisce beni in proprietà al trustee e in mancanza di altre regole si potrebbe concludere che il soggetto passivo IMU sarebbe appunto il trustee. Tuttavia, al fine di dirimere i dubbi che sorgono riguardo a tale soluzione che, non poggia giuridicamente su nessuna disposizione del diritto vivente, è utile rivolgere l'attenzione a ciò che si verifica nel campo delle imposte dirette. Nel predetto ambito si assiste alla dissociazione tra la soggettività giuridica (propria del trustee il quale, pur nei limiti posti dall'atto istitutivo di trust e della legge regolatrice, risulta giuridicamente proprietario degli immobili) e la soggettività tributaria (che ai fini delle imposte dirette è attribuita dall'articolo 73 del TUIR, al trust quale ente prevalentemente non commerciale). In altri termini è stata riconosciuta la soggettività passiva del trust, entificando quindi l'istituto, ma solo ai fini tributari.

Il riconoscimento della soggettività passiva dell'IMU sul trust discende dalla riproduzione, anche per ciò che concerne il tributo locale in questione, dello scherma normativo che il legislatore ha espressamente delineato al fine di giungere al riconoscimento della soggettività tributaria del trust in materia di imposte dirette. Infatti non appare preferibile la soluzione che attribuisce al trustee la soggettività passiva dell'IMU in quanto quest'ultimo esercita i poteri di gestione dei beni nell'interesse altrui. Il godimento degli immobili da parte del trustee è solo funzionale al soddisfacimento dell'interesse per cui il trust è stato istituito e che è estraneo ad esso. Ciò comporta la difficoltà di riferire il presupposto dell'imposta al trustee il quale non manifesta alcuna capacità contributiva propria relativamente al cespite immobiliare posseduto. Viceversa tale capacità contributiva appare riferibile direttamente e più correttamente al trust. In conclusione, nella fattispecie in oggetto si privilegia la soluzione che, in analogia a quanto stabilito dalla disciplina in materia di imposte sui redditi, considera il soggetto passivo il Trust.

# Dottore Commercialista Revisore Contabile

Di tale opinione è anche la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, che con la sentenza n. 89/04/12, depositata il 6 giugno 2012, ha confermato la soggettività passiva ai fini ICI del Trust in relazione al suo patrimonio, con la conseguente debenza del tributo sugli immobili in esso trasferiti, in misura piena, indipendentemente che gli stessi siano o meno adibiti ad abitazione principale del Disponente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Parma, ha sostenuto che il tributo debba essere pagato su tutti gli immobili "segregati" anche se adibiti ad abitazione principale del Disponente o dei Beneficiari del Trust.

#### LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST

Il trust, indipendentemente dalla natura opaca o trasparente, è tenuto a determinare il proprio reddito presentando la dichiarazione dei redditi nei modi e nei tempi stabiliti per i soggetti Ires.

Nel caso di trust opaco la tassazione del reddito ha luogo in capo al trust stesso compilando il quadro RN del modello Unico società di capitali.

Nel caso di trust trasparente, determinato il proprio reddito, il trust lo imputa ai beneficiari secondo le "quote di partecipazione" individuate nell'atto di costituzione o in altri documenti successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Pertanto, i trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l'imposta. In particolare, il trust trasparente:

- determina il proprio reddito, senza liquidare l'imposta, compilando la sezione I del quadro PN (Modello Unico);
- imputa i redditi ai beneficiari individuati compilando la sezione VII del quadro PN.

I beneficiari devono, a loro volta, indicare i redditi percepiti da trust (redditi di capitale) nel proprio modello Unico PF, compilando la sezione I-B del quadro RL (tali dati vanno riportati nel rispettivo quadro RN).

La dichiarazione dei redditi è obbligatoria anche solo in presenza di redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati con la conseguente compilazione dei quadri RA e RB UNICO SC Enti non commerciali.

Bitonto, 17/07/2017

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it